



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in particolare, la sentenza Sez. pen. III, sentenza 23 marzo 2016, n. 27249, la quale conferma, come sostenuto in dottrina, la configurabilità del reato di cui all'art. 405 c.p. anche nella turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa.

Viene poi in rilievo Sez. pen. III, sentenza 17 maggio 2016, n. 33049 che affronta il problema della qualifica giuridica del cappellano del carcere, affermando che lo stesso riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in considerazione dell'attività di assistenza religiosa svolta all'interno del carcere, che trova il suo fondamento nell'ordinamento penitenziario, laddove si prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto anche avvalendosi della religione (art. 15 l. 26 luglio 1975 n. 354), così mantenendosi, a tal fine, il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria.

Si segnala, ancora, Sez. pen. III, sentenza 21 settembre 2016, n. 43591, in cui la Suprema Corte, raccogliendo un orientamento diffuso in dottrina, afferma che costituisce vilipendio, in quanto non scriminato dall'art. 21 Cost., l'insulto fine a se stesso, l'esplosione verbale informale, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni, o altro atteggiamento spirituale e quelle condotte che travolgono, per la loro intrinseca volgarità ed indecorosità, il limite esplicito del buon costume. Si precisa, ancora, sempre recependo autorevoli posizioni dottrinali, che il delitto di cui all'art. 403 c.p. costituisce reato a dolo generico, il cui oggetto ricomprende la persona (oggetto materiale), il collegamento funzionale tra questa e la confessione religiosa, l'offesa alla confessione religiosa ed il requisito della pubblicità.

Infine, viene riportata Sez. pen. III, sentenza 9 novembre 2016, n. 45024, secondo cui in tema di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, deve essere valorizzata in chiave selettiva del penalmente rilevante la locuzione espressione ingiuriose: è pertanto necessario intendere il concetto di espressione come non riferito solo al linguaggio, ma a qualsiasi comportamento di per sé offensivo nei confronti dell'oggetto di tutela.

Vincenzo Maiello

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 23 marzo 2016, n. 27249**

**Configurabilità della fattispecie ex art. 405 c.p. dopo la celebrazione
del rito religioso – Sussistenza**

È configurabile il reato di cui all'art. 405 c.p. anche nella turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa.

**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.
Sentenza 17 maggio 2016, n. 33049**

**Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere
– Sussistenza**

Il cappellano del carcere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in considerazione dell'attività di assistenza religiosa svolta all'interno del carcere, che trova il suo fondamento nell'ordinamento penitenziario, laddove si prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto anche avvalendosi della religione (art. 15 l. 26 luglio 1975 n. 354), così mantenendosi, a tal fine, il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria.

Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale. Sentenza 21 settembre 2016, n. 43591

Religione (Reati contro) – Vilipendio - Elemento oggettivo – Elemento soggettivo

Costituisce vilipendio, in quanto non scriminato dall'art. 21 Cost., l'insulto fine a se stesso, l'esplosione verbale informale, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni, o altro atteggiamento spirituale e quelle condotte che travolgono, per la loro intrinseca volgarità ed indecorosità, il limite esplicito del buon costume.

Il delitto di cui all'art. 403 c.p. costituisce reato a dolo generico, il cui oggetto ricomprende la persona (oggetto materiale), il collegamento funzionale tra questa e la confessione religiosa, l'offesa alla confessione religiosa ed il requisito della pubblicità.

Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale. Sentenza 9 novembre 2016, n. 45024

Offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose – Condotta tipica – Nozione di espressione - Fattispecie

In tema di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, deve essere valorizzata in chiave selettiva del penalmente rilevante la locuzione espressione ingiuriose. È necessario intendere il concetto di espressione come non riferito solo al linguaggio, ma a qualsiasi comportamento di per sè offensivo nei confronti dell'oggetto di tutela. Le espressioni utilizzate per vilipendere devono già di per sè essere gravemente sconvenienti ed intrinsecamente sprezzanti.

Tribunale di Teramo. Sezione Penale I.
Sentenza 7 marzo 2016, n. 2436

**Opposizione del segreto ex art. 200 c.p.p. – Confessioni religiose prive
d'intesa – Sussistenza**

I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali.

Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa (nota redazionale a trib. Teramo, sez. pen. I, 7 marzo 2016, n. 2436)

ANGELO ZAMPAGLIONE

1. Breve premessa

Con una sentenza ben argomentata e ricca di spunti, il giudice del tribunale di Teramo¹ ha affrontato e risolto una tematica di particolare interesse, raramente affrontata dalla giurisprudenza penale: quella della individuazione dei presupposti che consentono ad un esponente di un culto acattolico di avvalersi del segreto ministeriale previsto dall'art. 200, comma 1, lett. a), c.p.p.

La vicenda in esame vede imputato del reato di falsa testimonianza, nella forma della reticenza, un "anziano" della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, il quale – chiamato a deporre in un processo come teste per far luce su un violento litigio avvenuto tra due fedeli della medesima comunità – ometteva di riferire i fatti e le circostanze richieste, spiegando di averle apprese nella propria veste di ministro di culto.

A rendere complessa la questione, da un lato, il limitato panorama giurisprudenziale esistente in materia e, dall'altro, la mancanza di una efficace intesa tra lo Stato e la confessione religiosa della Congregazione dei testimoni di Geova (non essendo ancora stata recepita l'intesa siglata con il Governo dalla Congregazione italiana il 20 marzo 2000, e rinnovata con un nuovo testo il 4 aprile del 2007).²

È noto che le relazioni tra Stato e singolo ordine religioso possono essere regolate da accordi aventi valore peculiare (c.d. «concordato», previsto dalla Costituzione per la disciplina dei rapporti intercorrenti con la sola Chiesa Cattolica), da «intese» che devono essere recepite con legge formale dal Parlamento, oppure dalla l. n. 1159 del 1929 sui c.d. culti ammessi nello Stato, per le confessioni con cui non è ancora stata avviata, o comunque perfezionata, la procedura di stipula e ratifica dell'intesa.

¹ Trattasi della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo del 16 dicembre 2015-7 marzo 2016, n. 2436.

² La tematica è molto complessa e, pertanto, si consigliano PAOLO BARILE, *Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1952, I, 342 ss.; NICOLA COLAIANNI, *Confessioni religiose e intese. Contributo allo studio dell'art. 8 della Costituzione*, Bari, 1990; BARBARA RANDAZZO, *Diversi ed uguali, le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008; GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Principi costituzionali e sistema delle fonti di disciplina del fenomeno religioso*, in *Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica*, Salerno, 1993, 108 ss.

Il giudice di Teramo, tuttavia, attraverso una interpretazione dell'art. 200 c.p.p. "orientata ai valori della costituzione", propende per una tutela della libertà religiosa delle diverse confessioni anche nel processo penale, a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti intercorrenti con il nostro ordinamento.

2. La disciplina del segreto professionale prevista nel codice di procedura penale

Per poter comprendere il percorso motivazionale della sentenza in commento, è necessario premettere che il legislatore ha disposto in favore di alcune categorie di soggetti la esenzione dagli obblighi gravanti sul testimone *ex art.* 198, comma 1, c.p.p. e dalla correlata disciplina sostanziale.³

Nei casi tassativamente indicati nell'art. 200 c.p.p., è riconosciuto alla persona chiamata a rendere testimonianza un vero e proprio "potere-dovere" di non rispondere alle domande, qualora la deposizione possa comportare una violazione dell'obbligo del segreto.⁴

Con la espressione "segreto" si intende una notizia che non deve essere portata alla altrui conoscenza e che non è già di per sé notoria. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fatto della vita privata che il singolo ha interesse a mantenere riservato. Le necessità della vita sociale impongono al privato, al fine di tutelare i propri interessi, di rivolgersi a persone dotate di specifiche competenze e, nel fare ciò, il singolo è costretto a riferire notizie riservate.⁵

In base alla qualifica e alla natura dell'oggetto della testimonianza dei soggetti il

³ La letteratura sulla testimonianza è molto ampia, si rinvia a MARTA BARGIS, *Profili sistematici della testimonianza penale*, Milano, 1984; CAMILLO CARINI, *La testimonianza*, in *La prova penale*, II, *Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, diretto da Gaito, Utet, Torino, 2008, pp. 491 ss.; CORRADA DI MARTINO, *La prova testimoniale: contenuto e limiti soggettivi*, in Di Martino-Proccaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, 2° Ed., Padova, 2010, pp. 5 ss.; LUIGI FADALTI, *La testimonianza nel giudizio penale*, Giuffrè, Milano, 2008; GIUSEPPE LUIGI ANULI, *La prova dichiarativa nel processo penale*, Torino, 2007; ALFONSO FURGIUELE, *La prova per il giudizio nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2007; VINCENZO GAROFOLI, *Voce, Prova testimoniale (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 758 ss.; PROCACCIANTI, *Testimonianza*, in *Digesto pen.*, III Agg., II, Torino, 2005, pp. 1648 ss.; PAOLO TONINI, *La prova penale*, Cedam, Padova, 2000, pp. 123 ss. Sia, poi, consentito anche un rinvio a ANGELO ZAMPAGLIONE, *Bussola Prova*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre 2015, *on line*; Id, *Bussola Testimonianza*, in *Il Penalista*, Giuffrè, Milano, settembre 2015, *on line*.

⁴ Per una opportuna visione d'insieme sulla disciplina del segreto professionale nel processo penale, si consigliano GIAMPIERO AZZALI, *Prove penali e segreti*, Milano, 1967; PIER MARIA CORSO, *Il "segreto professionale" tra vecchio e nuovo codice di procedura penale*, in *RDCo*, 1989, pp. 185 ss.; ANGELO GIARDA, *Sub artt. 198-201*, in *Comm. Giarda-Spangher*, Ipsoa, Milano, 1997; MUTTI, *Segreto professionale*, in *Digesto pen.*, XIII, UTET, Torino, 1997, p. 124; MARIO PISANI, *Testimonianza e segreti*, in *AA.VV.*, *La testimonianza nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1974; PIER PAOLO RIVELLO, *Segreto (profili processuali)*, in *Digesto pen.*, XIII, UTET, Torino, 1997, pp. 80 ss.; ADOLFO SCALFATI, *Testimonianza e segreti nel processo penale (un'indagine su interessi in conflitto)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, pp. 1235 ss.; LAURA SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000; GIORGIO SPANGHER, *Sub art. 200*, in *Comm. Chiavario*, II, UTET, Torino, 1990, pp. 459 ss.

⁵ In questo senso, PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, XVI Ed., 2015, 300 ss.

segreto può essere professionale, di ufficio, di Stato e sugli informatori di polizia. Si tratta, a tutti gli effetti, di segreti probatori che si traducono in un ostacolo all'attività conoscitiva dell'autorità giudiziaria, alla quale risulta talvolta precluso l'accesso a determinate prove.

In particolare, i segreti – impedendo che dall'esterno giungano alla magistratura elementi utili per l'adozione dei provvedimenti che essa è chiamata ad assumere – sono posti a salvaguardia di un'ampia e variegata gamma di valori che, per espressa previsione normativa, possono (artt. 199, 200 e 203 c.p.p.) o debbono (artt. 201 e 202 c.p.p.) prevalere sull'accertamento del fatto cui mira il processo penale.⁶ Di regola si tratta di situazioni che coinvolgono interessi di rilievo costituzionale, quali l'interesse a professare la propria fede religiosa (artt. 8 e 19 Cost.), l'interesse a difendersi in ogni tipo di processo (art. 24 Cost.), l'interesse alla salute (art. 32 Cost.).

Pertanto, il legislatore ha disciplinato la materia cercando di individuare un punto di equilibrio tra i due interessi: da una parte, è necessario perseguire lo scopo del processo, quello di porre in essere un completo accertamento della verità e, dall'altra, occorre evitare che la divulgazione di fatti e notizie connessi a rapporti di tipo personale, professionale o istituzionale, finisca per trasformarsi in una indebita lesione dei diritti e degli interessi che l'ordinamento riconosce proprio a quei rapporti.

Se così non fosse, alcune professioni o attività, al cui esercizio sono sottesi rilevanti valori di rango costituzionale, non potrebbero essere utilmente svolte nell'interesse sociale, qualora i soggetti che le esercitano non fossero vincolati al segreto in ordine alle notizie ed ai fatti di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento dei propri compiti.⁷

La presenza del segreto, però, non opera automaticamente, in quanto è il soggetto chiamato a deporre che deve eccepirlo.⁸ In tale ipotesi il giudice, se ritiene infondata l'eccezione, dopo gli accertamenti necessari su quanto eccepito, ordina al testimone di deporre (art. 200, comma 2, c.p.p.). Qualora poi, il teste dovesse persistere nel rifiuto, il giudice dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché proceda a norma di legge (art. 207, comma 2, c.p.p.).

Inoltre, la tutela processuale del segreto trova nelle disposizioni di diritto sostanziale un ulteriore rafforzamento, atteso che ai sensi dell'art. 622 c.p. è fatto divieto di rivelazione a chiunque abbia avuto notizia di un fatto coperto dal segreto in ragione del suo stato, ufficio o della propria professione o arte. Di conseguenza, la rivelazione del medesimo è punita quando sia avvenuta senza giusta causa.

Il segreto, tuttavia, non opera quando sul professionista gravi un obbligo giuridico di riferire un fatto di reato all'autorità giudiziaria. Un esempio di scuola è quello del medico che abbia prestato assistenza alla persona offesa di un delitto procedibile di ufficio e sul quale grava un obbligo di referto (art. 365 c.p.), che implicitamente costituisce una giusta causa di rivelazione.

Altro aspetto essenziale è che non tutti i professionisti usufruiscono della facoltà di non rispondere ma solo quelli “qualificati” e, tra questi, per quel che interessa in

⁶ In tal senso, CARLO BONZANO, *I mezzi di prova*, in *Soggetti. Atti. Prove*, Vol. I, a cura di Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, UTET, Torino, 2015, 820 ss.

⁷ Per un approfondimento sui valori costituzionali coinvolti dal segreto professionale si veda ALESSANDRO DIDI, *Testimonianza e segreti professionali*, Cedam, Padova, 2012, 28 ss.

⁸ Sul punto, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 11 febbraio 2009, Belluomo, in *Cass. Pen.*, 2009, 3910.

questa sede, anche i ministri di confessioni religiose.

Le condizioni imposte a tale categoria di soggetti per una legittima opponibilità del segreto “religioso” sono essenzialmente due: innanzitutto, che le notizie devono essere state apprese nell’esercizio del ministero ecclesiastico e quindi in relazione a funzioni laiche nell’ambito di un giudizio ecclesiastico⁹ e, dall’altro, che lo statuto della confessione religiosa amministrata dal testimone non deve contrastare con l’ordinamento giuridico italiano.

La norma in esame, infatti, si discosta dall’impostazione accolta dall’art. 351, comma 1, n. 1, c.p.p. 1930, che faceva riferimento ai soli culti ammessi e, più precisamente, ai ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato, ricomprendendo invece tutte le confessioni religiose, purché non dissonanti rispetto ai principi del nostro ordinamento statale.

3. Le problematiche affrontate in sentenza e la decisione intrapresa dal giudice

Con la pronuncia *de qua*, il giudice si occupa in via preliminare della questione relativa alla riferibilità giuridica, generale ed astratta, dell’art. 200, comma 1, lett. a), c.p.p. anche alle funzioni pastorali esercitate dai ministri di culto, denominati “anziani” o “presbiteri” – quali soci effettivi della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova – come definite dalle norme statuarie e dalle regole di comportamento proprie della predetta confessione religiosa.

Nel confrontare seppur brevemente gli ordinamenti di alcune delle esperienze religiose monoteiste, giunge alla conclusione che le differenze che si possono scorgere tra le varie tipologie di funzioni confessionali sono notevoli e dovute a differenti motivazioni. È impossibile rintracciare «un minimo comune denominatore, che consenta una determinazione “astratta” del ministro di culto», soprattutto poi se il confronto si allarga anche alle altre confessioni di origine cristiana o ai nuovi movimenti religiosi.

Il giudice, quindi, rappresenta – quale unica strada possibile – quella di operare un rinvio «alle norme delle singole confessioni religiose per individuare chi, nel caso concreto, rivesta tale qualifica».

Scelta che appare, peraltro, in piena sintonia con la Carta costituzionale che considera i culti diversi da quello cattolico come ordini autonomi e indipendenti, distinti da quello statale, e dotati di piena libertà organizzativa.

Tuttavia, l’ambito di autonomia di tali confessioni incontra un limite: il loro Statuto non deve essere in contrasto con l’ordinamento italiano (art. 8, comma 2, Cost.). Esiste, come evidenziato in sentenza, un vero e proprio divieto posto nei confronti dello Stato di ingerenza che consiste nella impossibilità di intervenire in quegli ambiti che costituiscono gli *interna corporis* della confessione religiosa e, sul punto, la stessa Corte costituzionale ha legittimato tale principio affermando, in più occasioni, che sono incompatibili con il principio costituzionale dell’autonomia statutaria delle confessioni religiose (art. 8, comma 2, Cost.) e con quello della laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.) sia l’emanazione di ogni sorta di “costituzione civile” di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale, sia la pretesa, da parte dello Stato, di fissarne direttamente i contenuti, sia l’assoggettamento di formazioni sociali, che si costituiscono sul sostrato di una confessione religiosa alla penetrante ingerenza

⁹ Si veda, Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2004, Trecco, in *Cass. Pen.*, 2005, 1615.

di organi dello Stato.¹⁰ In sintesi, lo Stato e quelle Organizzazioni di culto che non contrastano con l'ordinamento giuridico si muovono su piani ordinamentali paralleli senza che vi debbano essere punti di interferenza, o ancora peggio, di prevaricazione.

Ciò significa che ogni Confessione religiosa ha autorità esclusiva nel qualificare o identificare le attività o le funzioni proprie dei ministri di culto. Tale assunto, peraltro, si pone in perfetta sintonia con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo secondo cui le comunità religiose tradizionalmente e universalmente esistono sotto forma di strutture organizzate e quando l'organizzazione di una tale comunità è in discussione, l'art. 9 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11 della Convenzione, che tutela la vita associativa contro l'ingerenza dello Stato ingiustificata. Infatti l'autonomia, indispensabile per il pluralismo in una società democratica, è al centro della tutela offerta dall'art. 9. Salvo in casi eccezionali, il diritto alla libertà di religione, come garantito dalla Convenzione esclude qualsiasi discrezionalità da parte dello Stato sulla legittimità delle credenze religiose o dei mezzi di espressione di questi.¹¹

Perciò, da un lato, autonomia organizzativa che consenta alle confessioni religiose di autogovernarsi adottando l'organizzazione più idonea al raggiungimento dei propri fini ma, dall'altro lato, possibilità di intervento dello Stato a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nei casi di confliggenza del programma confessionale con gli incompressibili valori costituzionali.

Dopo aver svolto una esaustiva e dettagliata analisi sui complessi rapporti intercorrenti tra Stato e confessioni religiose, il giudice teramano analizza la nozione di ministro di culto, al fine di verificare se possano ritenersi tali gli "anziani" o "presbiteri", soci effettivi della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova che svolgono funzioni ministeriali e pastorali secondo quanto previsto dalle norme statuarie. Il giudice ricerca e trova, infatti, la risposta al quesito sia all'interno dello Statuto della Congregazione sia ricostruendo il ruolo attribuito al ministro di culto.¹²

Con riferimento a tale ultimo profilo, la funzione affidata a tale soggetto è proprio quella di garantire un collegamento istituzionale (ed informativo) tra l'ordinamento statale e quello della propria confessione religiosa. Egli assume una vera e propria posizione di "referente qualificato" del gruppo confessionale di cui fa parte.¹³

Per quanto concerne il primo aspetto, l'art. 6 dello Statuto della Congregazione include tra i ministri di culto anche degli anziani (o presbiteri).

Pertanto, pur non avendo ancora trovato applicazione l'intesa stipulata nel 2007, si legge in sentenza che dall'art. 3 della legge n. 1159 del 1929 (legge sui culti ammessi) «appare, di per sé, idonea ad attestare la sussistenza del parametro (minimo) di compatibilità costituzionale (*ex art. 8, comma 2, Cost.*) del riconoscimento, in favore

¹⁰ Tali principi sono inconfutabilmente sanciti nelle seguenti pronunce della Corte delle Leggi: Corte Cost., sentenza n. 239 del 1984; Corte Cost., sentenza n. 43 del 1988; Corte Cost., n. 259 del 1990.

¹¹ *Obst. c. Allemagne*, ricorso n. 425/03; CEDU 23 dicembre 2010; *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria*, n. 30985/96, §§ 62 e 78, CEDU 2000-XI.

¹² Per maggiori dettagli si rinvia a ANGELO LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento ijk vbggiuridico italiano*, Giuffrè, Milano 2005.

¹³ Trattasi di un ruolo centrale nella dinamica dei rapporti tra Stato e confessione religiosa ed il ruolo di collegamento si presenta come una costante nella storia e sembra essere sostanzialmente riconosciuto dall'ordinamento statale.

della predetta Congregazione, dell'inviolabile diritto (anch'esso tutelato a livello costituzionale) del libero esercizio della propria confessione religiosa (art. 19 Cost.) e della connessa autonomia organizzativa interna, alla cui effettiva tutela, per quanto sopra argomentato, deve ritenersi ispirata anche la previsione di cui all'art. 200 comma 1 lett. a) c.p.p., con l'unico limite del concreto riscontro della reale esistenza di un nesso causale tra l'esercizio delle funzioni ministeriali religiose e l'avvenuta conoscenza di fatti ed informazioni da parte dei ministri di culto/potenziati testimoni».¹⁴

Ciò posto, il giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento e nonostante la mancanza sul punto di un vero e proprio diritto vivente di matrice giurisprudenziale, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 200, comma 1, lett. a) c.p.p. ai ministri di culto "anziani" appartenenti alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e, di conseguenza, ha assolto l'imputato dal reato di falsa testimonianza.

4. Conclusioni

Da una più approfondita lettura con le altre norme dell'ordinamento emerge che l'art. 200 c.p.p. non è una norma posta a garanzia dei soli interessi privati ma si estende anche agli interessi propri delle confessioni religiose. Ciò significa che non si pone esclusivamente un problema di *privacy* bensì anche di esercizio del diritto di libertà religiosa, vale a dire dell'espletamento del ministero religioso.

La libertà religiosa¹⁵ è al cuore dell'insieme dei diritti che ineriscono la dignità della persona umana e costituisce il termometro circa il livello di democraticità di un certo ordinamento in ragione del presupposto che «lo Stato moderno non deve più conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poiché quella suona graziosa concessione dello Stato al cittadino; questa invece diritto del cittadino verso lo Stato».¹⁶

L'art. 19 Cost., infatti, riconosce espressamente la libertà religiosa affermando che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in

¹⁴ Così testualmente, la sentenza in commento.

¹⁵ Il percorso che ha portato alla piena affermazione della libertà religiosa nel nostro ordinamento giuridico è stato piuttosto lungo, essendo stato necessario un "processo di sprovincializzazione" culturale e giuridica per superare i limiti e le angustie del Concordato lateranense del 1929, che avevano condizionato la legislazione ecclesiastica e l'atteggiarsi complessivo dell'ordinamento nei confronti del fenomeno religioso. Il diritto di libertà religiosa, normalmente visto nelle carte costituzionali come nei trattati internazionali in tema di protezione dei diritti dell'uomo come «diritto fondamentale della persona umana», può assumere due connotazioni, una positiva e l'altra negativa. La prima concerne la libertà di agire secondo la propria coscienza e visione religiosa e comprende quelli che sono universalmente e concordemente visti, a livello dottrinale e spesso anche normativo, come le più tipiche suddivisioni e nel contempo espressioni e specificazioni del diritto di libertà religiosa (si pensi, emblematicamente, al diritto di professione religiosa, di propaganda e di culto). Accanto a questa dimensione ve n'è però anche un'altra di carattere negativo che consiste nel diritto ad essere immuni da costrizioni a tenere comportamenti di tipo religioso o di valenza religiosa. In chiave di sintesi e sotto il profilo definitorio, questo diritto potrebbe così dirsi: «Il diritto a professare una fede religiosa di propria scelta o a non professare alcuna e ad essere immuni da coazioni a tenere comportamenti in ambito religioso».

¹⁶ Testualmente, FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1991.

pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.¹⁷

Anche se non espressamente qualificata dalla Costituzione come diritto inviolabile, la libertà religiosa rientra senz'altro nel novero dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost.¹⁸

Ciò posto, coglie nel segno il giudice di Teramo quando afferma che il rapporto che si instaura tra il ministro di culto ed il fedele è fondato su una duplice garanzia: *in primis*, l'espletamento del ministero religioso non può non essere caratterizzato dalla riservatezza dei propri contenuti; in secondo luogo, coloro che si rivolgono al ministro di culto lo fanno sulla base di un rapporto *intuitus personae* tipico delle confessioni religiose.

Occorre, poi, considerare che l'art. 200 c.p.p. fonda la sua *ratio essendi* sul nesso strumentale tra attività ministeriale e fatto appreso. Ciò comporta che il giudice, dopo aver accertato la veste di “ministro di culto” al soggetto reticente, è tenuto anche a verificare che l'accadimento, la notizia, sia stata appresa in diretta e immediata connessione allo svolgimento dell'attività professionale. È proprio tale presupposto che legittima il giudice a porre in essere gli accertamenti necessari per escludere che il teste abbia appreso privatamente i fatti sui quali invoca il silenzio, ad evitare cioè un eventuale e possibile utilizzo abusivo del privilegio del segreto.

Il potere-dovere di non testimoniare è subordinato ad un'altra condizione: lo Statuto della confessione religiosa non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano» e, sul punto, il giudice chiarisce che tale espressione utilizzata dal legislatore non può essere interpretata nel senso di limitare l'applicazione dell'art. 200 c.p.p. alle sole confessioni che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato.

Pertanto, essendo stata legittimamente riconosciuta all'imputato la veste di ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ed essendo stato provato che il medesimo ha appreso i fatti oggetto della deposizione nel corso della sua attività di cura delle anime, il giudice lo ha assolto dal reato di falsa testimonianza ascrittogli.

A ben vedere, quindi, la tutela del segreto di cui il ministro è portatore si pone in stretta connessione con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa che trova garanzia negli artt. 8 e 19 della Costituzione, dalla quale discende la vera *ratio* dell'istituto del segreto. È innegabile che anche l'interesse al buon andamento della amministrazione della giustizia abbia natura costituzionale, ma all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi la tutela del segreto ministeriale è destinato a prevalere al punto da vedere scriminata *ex art. 384, comma 2, c.p.*, la condotta reticente del teste legittimamente titolare di tale qualifica su fatti appresi *ratione ministerii*.

In conclusione, al giudice va riconosciuto senza dubbio il plauso di aver affrontato le questioni giuridiche con rigore metodologico e con l'applicazione di alcuni

¹⁷ Si vedano TEMISTOCLE MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, XIII Ed., 2013.

¹⁸ Si rinvia alle seguenti pronunce della Consulta: sentenze n. 14 del 1973 e n. 239 del 1984. Per un opportuno approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa si consiglia MARCO CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, 167-243. Sui diritti fondamentali si veda ANTONIO BALDASSARRE, *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Giuffrè, Milano, 1996, che ha messo in luce che la Costituzione è una «tavola di valori» la quale prevede una lettura dei diritti enumerati che potenzi le capacità espansive di essi in quanto occorre tenere conto della «consistenza paradigmatica» di questi ultimi.

importanti principi di rango costituzionale.

Su questioni particolarmente complesse e delicate come quella affrontata dal giudice teramano, il risultato esegetico che ne scaturisce, per essere condiviso dalla comunità degli interpreti, deve necessariamente possedere solide basi ermeneutiche, in mancanza delle quali rischia di apparire, piuttosto che un precedente dotato di autorevolezza e plausibilità sostanziale, un tentativo di riscrittura giurisprudenziale del dato normativo.

Nel caso di specie, siamo di fronte ad una sentenza molto articolata ed esaustivamente argomentata, sia per le molteplici questioni di carattere giuridico affrontate sia per la delicatezza dei beni giuridici presi in considerazione, che potrebbe costituire un apprezzabile precedente per la risoluzione di altre situazioni analoghe. Del resto, è la Costituzione individua il paniere dei valori che fornisce un imprescindibile riferimento sia per l'interprete che per il legislatore.

La storia, peraltro, ci insegna che la Carta costituzionale, quale fonte primaria del nostro ordinamento giuridico, ha dato in ben oltre mezzo secolo cospicue prove della sua capacità di resistenza agli eventi più rari e, soprattutto, è stata sempre un punto di orientamento per tutti i giuristi.